

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4060/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le patate di primizia originarie delle isole Canarie (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione, le patate di primizia dei codici 0701 90 51 e 0701 90 59 della nomenclatura combinata, originarie delle isole Canarie, beneficiano all'importazione nel territorio doganale della comunità di dazi ridotti, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 6 642 tonnellate per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno;

considerando che se questi prodotti sono importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali; che se questi prodotti sono importati in Portogallo i dazi contingenziali applicabili devono essere calcolati sulla base delle disposizioni in materie dell'atto di adesione; che se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, essi beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previsti dall'articolo 75 dell'atto di adesione; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettatura quale prova della loro origine; che è quindi opportuno aprire questo contingente tariffario per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1988;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata, basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento deve tener conto di tale eventualità e prevedere i codici della nomenclatura combinata corrispondenti a tali prodotti;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto

in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni del suddetto prodotto originario delle isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingenziale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri sono le seguenti:

(in tonnellate)

Stati membri	1984	1985	1986
Benelux	61	21	—
Danimarca	226	127	312
Germania	4	—	—
Grecia	—	—	—
Spagna	818	24	—
Francia	—	38	—
Irlanda	—	—	—
Italia	—	—	—
Portogallo	—	—	—
Regno Unito	6 728	6 496	2 531

considerando che negli ultimi tre anni il prodotto in questione è stato importato regolarmente solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tale prodotto; che in questa situazione è opportuno in una prima fase, da un lato, prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori reali e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri in cui si constatino importazioni l'accesso al beneficio del contingente tariffario; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della nomenclatura combinata;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere il volume contingenziale in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo